COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI – ORGANIZZAZIONE DELLO STATO – REGIONI – DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

LX.

SEDUTA DI VENERDÌ 20 LUGLIO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIFREDI

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

TURNATURI: Modifica dell'articolo 166 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. (3448) 807
PRESIDENTE 807, 808, 809, 810, 811
BERRY, *Relatore* 808, 810
GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione.* 809
NANNUZZI 809, 810

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

BADINI CONFALONIERI E MARTINO GAETANO: Istituzione di un ruolo ad esaurimento presso la Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici del Ministero degli affari esteri. (3132). 811
PRESIDENTE 811
GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione* 811
BADINI CONFALONIERI 811
CARCATERRA, *Relatore* 811

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Riordinamento dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri. (*Approvato dalla II Commissione permanente del* Senato). (3813). 811
PRESIDENTE 811, 812, 815, 816
CARCATERRA, *Relatore*. 812

PAG.

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione* 812
NANNUZZI 815, 816
BERRY 816

Proposta di legge (*Rinvio*):

PITZALIS ed altri: Provvidenze a favore del personale esecutivo della scuola. (3289). 817
PRESIDENTE 817
GIRAUDO *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione* 817

Votazione segreta:

PRESIDENTE 817

La seduta comincia alle 9,30.

BERRY, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che partecipa alla nostra seduta, senza voto deliberativo, l'onorevole Badini Confalonieri, proponente di un progetto all'ordine del giorno.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Turnaturi: Modifica dell'articolo 166 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (3448).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Turnaturi:

« Modifica dell'articolo 166 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1957, n. 3 ».

Il Relatore, onorevole Berry, dopo la discussione che già si è svolta in seno alla nostra Commissione su questa proposta di legge, ha preparato un nuovo testo che lo prego di illustrare.

Il testo originario dell'articolo unico della proposta di legge è il seguente:

« L'articolo 166 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

« La promozione a direttore di divisione si consegue mediante:

1°) scrutinio per merito comparativo nel limite di quattro quinti dei posti disponibili, al quale sono ammessi i direttori di sezione dello stesso ruolo, che alla data dello scrutinio, abbiano compiuto 3 anni di effettivo servizio nella qualifica;

2°) concorso speciale per esami nel limite di un quinto dei posti disponibili, al quale possono partecipare i direttori di sezione dello stesso ruolo che compiano, entro il 31 dicembre, un anno di anzianità nella qualifica.

Le promozioni mediante scrutinio per merito comparativo possono essere conferite, previa detrazione dei posti da riservare al concorso speciale per esami, entro il mese di giugno ed entro il mese di dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di settembre, deve essere pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero il bando di concorso, nel quale sono indicati i termini di presentazione delle domande e le modalità di partecipazione, nonché il numero dei posti conferibili, con riserva di rideterminare il numero stesso, qualora dopo la data del bando ed entro il 31 dicembre si verifichino nuove vacanze.

Nel mese di dicembre di ogni anno devono essere effettuate almeno le prove scritte del concorso speciale.

Ove non sia stato possibile bandire il concorso speciale per esami, in applicazione dei precedenti commi, tutti i posti disponibili al 31 dicembre sono conferiti mediante lo scrutinio per merito comparativo, da tenere nello stesso mese.

Le promozioni conferite mediante il concorso speciale per esami e mediante lo scrutinio per merito comparativo, tenuto nel mese di dicembre, hanno effetto dal 1° gennaio successivo. I vincitori del concorso speciale precedono nel ruolo i promossi in base allo scrutinio predetto, ed i provvedimenti di promozione non possono essere emanati se non dopo l'espletamento del concorso, ferma restando la decorrenza prevista dal presente comma ».

Il nuovo testo proposto dal relatore è il seguente:

ARTICOLO UNICO.

« Per l'effettuazione degli scrutini e per la decorrenza delle promozioni di cui agli articoli 166 e 187 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si prescinde dai termini previsti dai suddetti articoli, qualora dette promozioni siano effettuate in dipendenza di istituzioni o di ampliamento di organici o per la copertura dei posti in soprannumero di direttore di divisione e di primo archivista derivanti, rispettivamente, dalla attuazione della legge 19 ottobre 1959, n. 928, e della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, ovvero in applicazione di norme che riducono l'anzianità prescritta per le promozioni stesse ».

BERRY, *Relatore*. Ritorna al nostro esame la proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Turnaturi, intorno alla quale la nostra Commissione ha già avuto modo di discutere ampiamente. La proposta di legge originaria dell'onorevole Turnaturi prevede sostanzialmente l'abrogazione dell'articolo 166 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per quanto attiene ai limiti temporanei nell'ambito dei quali è consentita la promozione alla qualifica di direttore di divisione. I colleghi ricorderanno che in occasione dei provvedimenti, che abbiamo approvato, concernenti l'ampliamento degli organici del Ministero delle finanze e del Ministero del tesoro per poter procedere sollecitamente alla copertura dei posti recati in aumento dai provvedimenti stessi, abbiamo inserito una norma transitoria, secondo la quale le promozioni regolate dagli articoli 166 e 187 del ricordato testo unico possono effettuarsi prescindendo dai limiti di tempo che sono previsti dagli stessi articoli e cioè 31 dicembre per le promozioni a direttore di divisione e 30 giugno per la promozione a primo archivista.

Questa norma – dicevo – l'abbiamo introdotta nel provvedimento concernente l'ampliamento degli organici del Ministero delle finanze e del Ministero del tesoro e forse in qualche altro analogo provvedimento, mentre

l'abbiamo omessa nei testi relativi ai provvedimenti riguardanti gli organici del Ministero dell'agricoltura e quelli di qualche altra Amministrazione. Ciò ha determinato delle disparità di trattamento nei confronti dei destinatari delle varie norme.

La proposta di legge Turnaturi ha una portata generale, in quanto tende ad eliminare i limiti temporanei previsti dagli articoli 166 del testo unico citato. Io ritengo, invece, che sia opportuno non modificare in maniera così profonda e sostanziale la norma dello statuto degli impiegati civili dello Stato, ma che sia opportuno, nonché equo, consentire che analoga eccezione a quella già fatta per il personale del Ministero delle finanze e del tesoro venga ammessa nei confronti degli impiegati delle carriere direttive e della carriera esecutiva, limitatamente ai casi in cui sono stati ampliati gli organici o comunque si sono determinati dei posti vacanti, ovvero è stata consentita la possibilità di ridurre l'anzianità prescritta per le promozioni stesse, nel caso in cui queste norme a carattere transitorio non siano state contenute nei provvedimenti di legge specifici a somiglianza di quelli concernenti, come dicevo, gli organici del Ministero delle finanze o del Ministero del tesoro, e di quest'ultimo sia se relativo all'amministrazione centrale sia se relativo all'amministrazione periferica.

Come ho avuto occasione di dire nella seduta precedente, la proposta di legge del collega Turnaturi verrebbe con questo mio emendamento sostitutivo totale ridimensionata. Il provvedimento è determinato dall'opportunità di evitare sperequazioni di trattamento tra i vari impiegati dello Stato e in conseguenza il provvedimento stesso, nel testo da me proposto, credo che meriti l'approvazione della nostra Commissione.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Berry per la sua lucida relazione, e prima di aprire la discussione generale, vorrei pregare l'onorevole rappresentante del Governo di dirci se, a suo giudizio, questa proposta di legge rientri o meno tra i provvedimenti per i quali – dato il suo carattere di regolamentazione di carattere generale – l'onorevole Ministro per la riforma burocratica ha chiesto che la Commissione non abbia per il momento a deliberare. Noi non siamo naturalmente vincolati dalla richiesta del Ministro, ma logicamente dobbiamo tener conto del punto di vista del Governo a questo riguardo.

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione*. Secondo il Governo, questa proposta di legge, che nella sua stesura originaria aveva suscitato le più ampie riserve da parte sua per il fatto che incideva su una questione di carattere generale che semmai doveva essere trattato in altra sede (quella della revisione degli articoli 166 e 167 del testo unico), nel testo ridimensionato non incontra la sua opposizione, per due motivi:

1°) perché si tratta di un provvedimento che si riferisce ai casi di ampliamenti di organici e di riduzione dei periodi minimi di permanenza nelle qualifiche, oppure di vacanze derivanti comunque da posti soprannumerari. Nessuna opposizione, perché c'è da pensare che se l'amministrazione ha dovuto proporre questi provvedimenti, ciò significa che essa aveva urgenza di far sì che il personale potesse coprire i posti recati in aumento;

2°) il secondo motivo riguarda il precedente che si è ormai precostituito e che inerisce alla uguaglianza di trattamento fra le varie amministrazioni; precedente che – come ha ricordato il Relatore – abbiamo creato particolarmente in sede di norme per gli organici del Ministero delle finanze e del tesoro.

Per queste ragioni il Governo non si oppone, ritenendo giustificata la proposta di legge nella sua nuova formulazione.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole rappresentante del Governo e dichiaro aperta la discussione generale sul nuovo testo proposto dal Relatore.

NANNUZZI. Vorrei più che altro un chiarimento. La norma di cui alla proposta di legge in discussione si riferisce solamente a determinati casi previsti. Vorrei sapere se questi casi sono quelli attuali o quelli futuri, perché per i futuri non credo che dobbiamo provvedere dal momento in cui è allo studio una riforma generale dell'amministrazione, con l'ampliamento degli organici, riforma che dovremmo al più presto discutere per approvare e rendere operante.

Ora, vorrei sapere se questa norma viene ad inserirsi nella riforma, dato che probabilmente comporterà ampliamento di organici ed altre modificazioni. Questa norma intralcerà, favorirà o comunque renderà le norme generali nuove, già sostanzialmente emanate? Oppure la norma decadrà nel momento stesso in cui entrerà in vigore la riforma che affronterà e risolverà le questioni in modo diverso? Perché se non si collega con la riforma generale, attualmente, l'articolo unico proposto, nei confronti di chi trova la sua applicazione dato che gli ampliamenti di organico sono già stati fatti e le promozioni

anche per i posti in soprannumero già effettuate ?

BERRY, *Relatore*. Onorevole Presidente, noi ci troviamo in una materia che si presta a grandi dissertazioni e che interessa un vasto pubblico; contemporaneamente essa è estremamente complessa, anche perché ogni volta che dobbiamo legiferare in materia di pubblico impiego dobbiamo tener presente di non turbare lo *status* già acquisito degli impiegati, di non creare nuove sperequazioni, nel sanare sperequazioni precedenti.

La nostra Commissione dopo quattro anni circa di lavoro, ormai si è resa conto dell'importanza della materia e ciascuno di noi ha acquisito una certa specializzazione, sicché abbiamo visto che via via che legiferiamo intorno a questa materia, abbiamo la possibilità di soddisfare esigenze che in passato, forse per mancanza di una visione completa e globale della varietà e disparità delle situazioni, ci erano sfuggite. In conseguenza di questo fatto coi provvedimenti ultimi relativi al Ministero delle finanze e al Ministero del tesoro, sopravvenuti dopo diversi altri provvedimenti, abbiamo inserito tutte quelle disposizioni che ci sembrava opportuno inserire allo scopo di evitare sperequazioni, e abbiamo consentito che venisse fatta eccezzione alle norme degli articoli 166 e 187 del testo unico 10 gennaio 1957.

Analoga norma non è stata inserita nei provvedimenti di ampliamento degli organici relativi, ad esempio, al Ministero dell'agricoltura. Sicché in questo ministero abbiamo ampliato gli organici, ma ci è sfuggito il fatto che la nomina a direttore di divisione poteva essere effettuata soltanto a fine d'anno. Vi sono ancora nel Ministero dell'agricoltura e in altri ministeri per i quali abbiamo portato ampliamenti di organici dei posti vacanti di direttore di divisione, che non si possono coprire perché bisogna attendere la data del 31 dicembre.

Ecco perché sembrando opportuno che si operino immediatamente queste promozioni, si propone una deroga alla norma generale degli articoli 166 e 187, per far luogo alla sollecita copertura dei posti vacanti. Naturalmente se questi posti non ci sono, la norma è priva di efficacia.

Per quanto riguarda il futuro, sulla base della esperienza che abbiamo acquisito, ho motivo di ritenere che quando ci occuperemo dell'ulteriore ampliamento degli organici analoga norma verrà inserita.

A proposito vorrei ricordare al collega Nannuzzi che quando si è trattato di disporre il conferimento di posti in soprannumero, soltanto con la legge relativa ai suddetti posti per le carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria e che porta il numero 1143, del 1961, abbiamo stabilito che in ogni caso l'eventuale ampliamento degli organici avrebbe assorbito i posti soprannumerari. È il nostro costante perfezionamento della nostra capacità di legiferare in questa materia, che ci evita di creare eventuali sperequazioni.

Quindi ritengo che questo provvedimento abbia una portata limitata, che serva cioè soltanto a far sì che si conferiscano le promozioni in quelle amministrazioni alle quali sono stati attribuiti posti in soprannumero, ma nelle quali è stata impossibile procedere alle promozioni stesse perché è necessario attendere la data del 31 dicembre per conferirle alla stregua di quanto dispone l'art'icolo 166 del testo unico.

NANNUZZI. Per quanto riguarda la soluzione di quel problema particolare, non ho nulla in contrario; però ho l'impressione che questa diventi una norma permanente di fatto, data la sua formulazione ed il significato dell'espressione « in dipendenza degli ampliamenti degli organici ». Ogni qual volta ci sarà un ampliamento di organici, entrerà in funzione questa norma.

PRESIDENTE. È un problema che esamineremo in sede di esame dell'annunciato provvedimento di riforma generale.

Poiché non vi sono altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale, passo all'esame dell'articolo e pongo in votazione l'emendamento proposto dal relatore, sostitutivo del testo dell'articolo unico della proposta di legge originaria dell'onorevole Turnaturi, emendamento che risulta essere:

« Per l'effettuazione degli scrutini e per la decorrenza delle promozioni di cui agli articoli 166 e 187 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si prescinde dai termini previsti dai suddetti articoli, qualora dette promozioni siano effettuate in dipendenza di istituzioni o di ampliamento di organici o per la copertura dei posti in soprannumero di direttore di divisione e di primo archivista derivanti, rispettivamente, dalla attuazione della legge 19 ottobre 1959, n. 928, e della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, ovvero in applicazione di norme che riducono l'anzianità prescritta per le promozioni stesse ».

(*È approvato*).

BERRY, *Relatore*. Propongo di sostituire il titolo originario con il seguente: « Norme

transitorie per la promozione a direttore di divisione ed a primo archivista ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il titolo del provvedimento nel testo del Relatore.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine di questa seduta.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole Badini Confalonieri, propongo di passare al terzo punto dell'ordine del giorno, riguardante la proposta di legge n. 3132, di iniziativa dello stesso deputato Badini Confalonieri e del deputato Martino Gaetano.

Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge: Badini Confalonieri e Martino Gaetano: Istituzione di un ruolo ad esaurimento presso la Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici del Ministero degli affari esteri. Relatore Carcaterra. (Parere della III e della VII Commissione) (3132).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Badini Confalonieri e Martino Gaetano, concernente: « Istituzione di un ruolo ad esaurimento presso la Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici del Ministero degli affari esteri ».

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione*. Noi ci siamo occupati di questa proposta di legge e il relatore onorevole Carcaterra sa che abbiamo trasmesso ai Ministeri interessati, cioè al Ministero del tesoro, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'interno, un testo nuovo di essa, concordato col Relatore, perché detti Ministeri si esprimessero. Ancora ieri abbiamo sollecitato con fonogramma una risposta da questi Ministeri, ma non l'abbiamo ancora avuta da nessuno dei tre. Prego quindi di rinviare l'esame della proposta di legge; spero che in una delle prossime sedute potremo essere in condizioni da esprimere un giudizio completo da parte del Governo su questo argomento.

BADINI CONFALONIERI. Di fronte a queste dichiarazioni del rappresentante del Governo, credo che non ci sia nulla da aggiungere. Però vorrei far presente una ragione di urgenza. Ogni anno ci troviamo di fronte alle difficoltà avanzate dal Ministero dell'interno per rinnovare il comando. Non possiamo lasciare i funzionari in questa situazione, perché tutto questo va a scapito di un buon andamento del lavoro. Mi risulta che il Ministero degli affari esteri ha già espresso il suo parere favorevole sul testo cui si faceva riferimento.

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione*. Ma non ci è pervenuto.

CARCATERRA, *Relatore*. Ci sono due difficoltà alle quali si cerca di dare soluzione con la proposta di legge dell'onorevole Badini Confalonieri. Una è la difficoltà del Ministero dell'interno, che ogni anno resiste per concedere i comandi di suoi dipendenti presso il Ministero degli affari esteri, comandi che sono ovviamente necessari, perché la commissione ha delle funzioni di carattere permanente, urgenti e importantissime. L'altra difficoltà è rappresentata dalla situazione stessa dei funzionari che non riescono ad ottenere promozioni e quindi non hanno interesse a rimanere comandati presso il Ministero degli affari esteri. Queste due difficoltà hanno indotto l'onorevole Badini Confalonieri a presentare la sua proposta di legge e l'urgenza del suo esame è negli stessi motivi che ne hanno determinato la presentazione.

PRESIDENTE. Do assicurazione all'onorevole Badini Confalonieri che la sua proposta di legge verrà messa al più presto possibile all'ordine del giorno, e prego l'onorevole rappresentante del Governo di voler sollecitare il parere del Ministero degli affari esteri, che egli afferma essere mancante.

Se non vi sono osservazioni potrebbe rimaner stabilito che la discussione della proposta di legge viene rinviata per breve tempo.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Riordinamento dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (3813).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3813, concernente il riordinamento dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri. Il disegno di legge è già stato approvato dalla II Commissione permanente del Senato della Repubblica nella sua seduta del 17 maggio 1962,

Il Relatore, onorevole Carcaterra, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CARCATERRA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro ha presentato questo disegno di legge concernente il riordinamento dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri all'altro ramo del Parlamento che lo ha già approvato. Esso mira a sopperire esigenze incontestabili che derivano dalla situazione attuale che è la seguente: esiste solamente presso il Ministero di grazia e giustizia un ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri, il quale provvede non solo alla traduzione degli atti giudiziari che interessano il Ministero di grazia e giustizia, ma anche a quella di tutti gli atti che interessano le varie amministrazioni dello Stato. Attualmente a detto ufficio risulta addetto un solo funzionario di ruolo, mentre altri funzionari sono comandati da altre Amministrazioni. Si tratta evidentemente di una situazione non rispondente alle effettive necessità né del Ministero di grazia e giustizia né delle altre amministrazioni dello Stato.

È stato così presentato questo disegno di legge che prevede l'istituzione di due ruoli: uno del personale di concetto e l'altro per la carriera direttiva, stabilendo per ciascuno di essi i titoli per l'ingresso in carriera, le modalità per i concorsi e lo sviluppo di carriera, per il quale sono allegate al disegno di legge due tabelle: una per la carriera direttiva e l'altra per quella di concetto. Il disegno di legge contiene poi le disposizioni transitorie per l'inquadramento dei funzionari che attualmente già prestano servizio presso questo ufficio, già esistente presso il Ministero di grazia e giustizia.

Come Relatore sono favorevole all'approvazione di questo disegno di legge che risponde ad una effettiva ed urgente necessità dell'Amministrazione dello Stato.

Se mi è consentito, signor Presidente, vorrei richiamare la sua attenzione e quella degli onorevoli colleghi su una questione di forma che ha una certa importanza e che ho l'impressione che non sia stata mai rilevata.

In questo disegno di legge ogni articolo reca una sua intitolazione. Non ci siamo mai occupati della opportunità di questa forma di presentazione dei provvedimenti di legge, ed ho l'impressione che sia soltanto il Ministero di grazia e giustizia ad usare questo sistema, al quale sarei favorevole per un motivo che mi pare abbia la sua importanza: e cioè perché la intitolazione a ciascun articolo implica – a parte le questioni di ermeneutica dell'articolo stesso – una necessità di migliore ordinamento della materia dei singoli articoli perché, per effetto dell'intitolazione, si finisce per dare alla materia una sistemazione più ordinata perché ogni articolo corrisponde ad un concetto unico.

È una questione marginale che non può essere risolta oggi; però, siccome ci troveremo di fronte ad altri disegni di legge di questo tipo e poiché esiste una disparità di concezione, sarebbe opportuno che il signor Presidente della nostra Commissione prendesse contatti con il Presidente dell'Assemblea ed i vari ministeri per ottenere l'auspicata uniformità.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Carcaterra per la sua relazione.

Per quanto riguarda il problema di sistema da lui sollevato ricordo che noi, nell'esercizio della funzione legislativa, siamo spesso legati al provvedimento contingente e troppo spesso dimentichiamo le esigenze di carattere generale. Mentre faccio rilevare all'onorevole Carcaterra che più di una volta anche in disegni di legge rielaborati dalla nostra Commissione, noi introduciamo l'intitolazione dei singoli articoli, ritengo che una iniziativa del genere di quella proposta sia estremamente opportuna, e non mancherò di segnalare la cosa alla Presidenza della Camera.

In merito a questo disegno di legge credo che non sia il caso di porre all'onorevole rappresentante del Governo il quesito sull'opportunità della sua approvazione, che invece gli è stato posto per la precedente proposta di legge, in quanto si tratta di un disegno di legge di iniziativa governativa. Ricordo inoltre che il disegno di legge è già stato approvato dalla competente Commissione del Senato e che per quanto riguarda i pareri sul provvedimento, dei quali sono stati investiti la IV e la V Commissione della nostra Assemblea, mentre la V Commissione, con comunicazione in data 14 giugno si è espressa in senso favorevole, la IV Commissione non ha ancora ritenuto di esprimersi in proposito; ma essenso trascorso il prescritto periodo di tempo, la nostra Commissione è in grado di deliberare ugualmente.

Dichiaro pertanto aperta la discussione generale, e nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione*. Il Governo conferma quanto è stato detto dal Relatore per sottolineare l'importanza del

potenziamento di questo ufficio nel momento in cui i rapporti con le varie nazioni si fanno sempre più intensi, il che rende sempre più necessario seguire con attenzione, comparativamente tutta la legislazione straniera. Questo non solamente per esigenze del Ministero di grazia e giustizia, ma per quelle di tutti gli altri Ministeri.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Ne do lettura, avvertendo che, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, li porrò successivamente in votazione.

CAPO I.

FUNZIONI DELL'UFFICIO E RUOLI

ART. 1.

(*Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri*).

Il ruolo dell'Ufficio traduzioni dell'Amministrazione centrale del Ministero di grazia e giustizia è costituito come alla tabella *A*.

Detto Ufficio, alle dirette dipendenze del Gabinetto del Ministro di grazia e giustizia, assume la denominazione di Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri.

Alla Direzione di esso è preposto un direttore.

(*È approvato*).

ART. 2.

(*Distinzione delle carriere*).

Le carriere del personale dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri, sono distinte in carriera direttiva e carriera di concetto.

(*È approvato*).

ART. 3.

(*Qualifiche*).

La carriera direttiva comprende le seguenti qualifiche:

Direttore dell'Ufficio;
Vice direttore;
Esperto in lingue straniere – capo;
Esperto in lingue straniere di 1ª classe;
Esperto in lingue straniere di 2ª classe;

La carriera di concetto comprende le seguenti qualifiche:

Traduttore capo;
Traduttore superiore;
Primo traduttore;
Traduttore;
Traduttore aggiunto;
Vice traduttore.

(*È approvato*).

ART. 4.

(*Attribuzioni del personale della carriera direttiva*).

Il personale della carriera direttiva coordina il lavoro del servizio traduzioni, attende alla ricerca e studio delle fonti legislative straniere. Su incarico del Ministro di grazia e giustizia, partecipa a Congressi internazionali in veste di osservatore o di interprete.

(*È approvato*).

ART. 5.

(*Attribuzioni del personale della carriera di concetto*).

Il personale della carriera di concetto cura le traduzioni degli atti provenienti dall'estero o diretti all'estero, assegnate al Ministero da leggi o convenzioni internazionali nonché degli atti giudiziari e legislativi che interessano direttamente il Ministero; collabora all'attività del personale della carriera direttiva.

(*È approvato*).

ART. 6.

(*Accesso alla carriera direttiva e di concetto*).

La nomina a esperto in lingue straniere di 2ª classe e a vice traduttore si consegue mediante pubblico concorso per esame.

Per la partecipazione ai concorsi, oltre ai requisiti di cui all'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, è richiesto:

per la carriera direttiva, il diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, o in lingue e letteratura straniere, o in lettere, nonché la particolare conoscenza di almeno due lingue straniere;

per la carriera di concetto, il diploma di scuola media superiore e la conoscenza di almeno due lingue straniere.

I bandi di concorso indicano, in relazione alle esigenze di servizio, le lingue di cui i candidati devono dimostrare di possedere la conoscenza.

(*È approvato*).

ART. 7.

(*Commissioni*).

La Commissione giudicatrice del concorso ai posti della carriera direttiva è costituita dal Direttore generale dell'Organizzazione

giudiziaria del Ministero di grazia e giustizia che la presiede, da tre magistrati di Cassazione, dal Direttore dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri o da chi ne fa le veci.

La Commissione giudicatrice del concorso ai posti della carriera di concetto è composta dal Direttore generale dell'Organizzazione giudiziaria del Ministero di grazia e giustizia che la presiede, da tre magistrati di Appello, dal Direttore dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri o da chi ne fa le veci.

Le Commissioni sono integrate da professori di ruolo delle lingue straniere richieste nel bando di concorso.

Le Commissioni sono integrate, inoltre, da professori di ruolo di lingue straniere diverse da quelle indicate nel bando di concorso ove siano state presentate domande per sostenere esami facoltativi.

Le Commissioni sono nominate con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

(*È approvato*).

ART. 8.

(*Concorsi per la carriera direttiva*).

L'esame di concorso per la carriera direttiva è scritto e orale.

L'esame scritto verte su:

1°) due prove di composizione nelle due lingue richieste, sulla base di tempi proposti dalla Commissione. È consentito l'uso del dizionario;

2°) una prova sulle istituzioni di Diritto e Procedura civile;

3°) una prova sulle istituzioni di Diritto e Procedura penale;

L'esame orale verte su:

1°) una prova di conversazione nelle due lingue oggetto delle prove scritte;

2°) una prova sulle istituzioni di Diritto e Procedura civile;

3°) una prova sulle istituzioni di Diritto e Procedura penale.

L'esame scritto e orale può estendersi, facoltativamente, ad altre lingue straniere diverse da quelle indicate nel bando.

Per la valutazione delle prove di esame la Commissione ha a sua disposizione 70 punti, di cui 40 da assegnare per le prove scritte e 30 per quelle orali, oltre 5 punti per ogni prova facoltativa.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte non meno di 28 punti complessivi e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Consegue la idoneità il concorrente che ottiene nel complesso delle prove di esame non meno di 49 punti, con almeno 18 punti nella prova orale.

(*È approvato*).

ART. 9.

(*Concorso per la carriera di concetto*).

L'esame di concorso per la carriera di concetto è scritto e orale.

L'esame scritto verte su:

1°) una prova di dettato, senza l'ausilio del dizionario, in una delle due lingue richieste, a scelta della Commissione;

2°) una prova di traduzione, con l'uso del dizionario, nell'altra lingua richiesta.

L'esame orale verte su:

1°) una prova di conversazione nelle due lingue oggetto delle prove scritte;

2°) una prova su cognizioni sommarie di istituzioni di Diritto e Procedura civile ed istituzioni di Diritto e Procedura penale.

L'esame scritto e orale può estendersi, facoltativamente, ad altre lingue diverse da quelle indicate nel bando di concorso.

Per la valutazione delle prove di esame la Commissione ha a sua disposizione 40 punti, di cui 20 da assegnare per le prove scritte e 20 per quelle orali, oltre 5 punti per ogni prova facoltativa.

Sono ammessi alla prova orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte non meno di 14 punti complessivi e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Consegue la idoneità il concorrente che ottiene nel complesso delle prove degli esami non meno di 28 punti, con almeno 12 punti nella prova orale.

(*È approvato*).

ART. 10.

(*Classificazione dei concorrenti e formazione delle graduatorie*).

In esito alla classificazione di tutti i concorrenti dichiarati idonei ai sensi degli articoli 8 e 9, le Commissioni formano le graduatorie.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara vincitori i primi classificati entro il numero dei posti messi a concorso.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* del

Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(*È approvato*).

ART. 11.

(*Corsi di qualificazione*).

Il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di indire, con suo decreto, corsi di qualificazione professionale per il personale delle due carriere.

Gli impiegati ammessi a frequentare i corsi continuano a percepire lo stipendio e ogni altro assegno spettante al personale in servizio.

Al personale dei ruoli di cui alla tabella allegata alla presente legge che abbia in sede di concorso conseguita l'idoneità in una o più lingue straniere diverse da quelle indicate nel bando di concorso o che, successivamente all'inquadramento in ruolo, consegua tale idoneità, a conclusione dei corsi di qualificazione, è attribuita una indennità non pensionabile di lire 120.000 annue lorde per ogni idoneità conseguita.

(*È approvato*).

ART. 12.

(*Rinvio ad altre disposizioni di legge*).

Riguardo al funzionamento dell'Ufficio ed al personale, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nello Statuto degli impiegati civili dello Stato e in ogni altra norma vigente in materia.

(*È approvato*).

CAPO II.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 13.

(*Inquadramento del personale in servizio*)

Il personale appartenente ai ruoli dell'Ufficio traduzioni, di cui alla tabella 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è collocato nei ruoli organici stabiliti dall'articolo 1 della presente legge, nella qualifica corrispondente a quella di provenienza, avuto riguardo al titolo di studio posseduto, alla anzianità di servizio ed all'attuale qualifica.

(*È approvato*).

ART. 14.

(*Prima attuazione della legge. Concorsi*).

Nella prima attuazione della presente legge, i posti che risulteranno disponibili dopo l'inquadramento di cui al precedente articolo 13 sono conferiti mediante concorso per esami e per titoli riservati agli impiegati di ruolo dello Stato con qualifica corrispondente a quella da conferire, o immediatamente inferiore, se siano in possesso del richiesto titolo di studio, abbiano maturato l'anzianità prescritta e, nel quinquennio precedente all'entrata in vigore della stessa legge, abbiano prestato ininterrotto e lodevole servizio per almeno tre anni presso il Ministero di grazia e giustizia, con le mansioni che vengono attribuite al personale dei nuovi ruoli organici.

Possono, altresì, partecipare ai concorsi di cui al precedente comma coloro che siano in possesso del richiesto titolo di studio e nel quinquennio precedente alla entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato ininterrotto e lodevole servizio anche non di ruolo alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia per almeno tre anni, svolgendo le mansioni che vengono attribuite al personale dei nuovi ruoli organici.

Ai fini dell'attribuzione della qualifica per il personale non di ruolo si avrà riguardo alla parificazione economica di cui tale personale fruisce a norma delle leggi in vigore.

(*È approvato*).

ART. 15.

(*Modalità dei concorsi*).

I concorsi previsti dall'articolo 14 sono indetti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'esame è costituito da un colloquio diretto ad accertare l'idoneità dei concorrenti allo svolgimento dei compiti indicati negli articoli 4 e 5.

Le Commissioni giudicatrici sono costituite a norma dell'articolo 7 sostituito, al Direttore dell'Ufficio, chi ne fa le veci.

NANNUZZI. Ma l'esame consiste in un colloquio?

PRESIDENTE. I destinatari delle disposizioni dell'articolo 15 godono di norme di favore perché hanno il titolo di studio, un servizio ininterrotto e lodevole, e ottengono l'inquadramento in ruolo sulla base di un esame colloquio.

NANNUZZI. Quindi è un concorso speciale.

PRESIDENTE. Si tratta del solito tipo di inquadramento in sede di prima attuazione. Si dice che i posti disponibili saranno attribuiti a coloro che hanno il titolo di studio, che hanno l'anzianità prescritta e tre anni di ininterrotto e lodevole servizio nelle mansioni. Sulla base di questi elementi i posti sono conferiti mediante concorso per esame e per titoli. Osserva l'onorevole Nannuzzi che nel secondo comma dell'articolo 15 è detto però che l'esame consiste in un colloquio.

BERRY. Una norma consimile l'abbiamo già introdotta in occasione di un ampliamento degli organici del Ministero delle finanze e del Ministero del tesoro, sia dell'amministrazione centrale che di quella periferica. Poiché si trattava di sanare una situazione di fatto già esistente, con norma transitoria si è stabilito che la prova per la valutazione venisse fatta mediante un colloquio.

NANNUZZI. Io non ho niente in contrario alla sostanza, ma è necessario esplicitarla. Altrimenti non si può che osservare la prassi costante per cui l'esame è sempre scritto. In altri provvedimenti di legge si è detto « esame speciale ».

PRESIDENTE. Credo che sia opportuno che dal resoconto stenografico risulti che la Commissione interpreta la formulazione degli articoli 14 e 15 nel senso che non ci sia prova scritta di esami in questa prima attuazione della legge e che l'esame orale consista in un colloquio. Non credo che trattandosi di un testo già approvato dal Senato si debba fare un emendamento soltanto per questa questione.

NANNUZZI. Sta bene.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 15 di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 16:

ART. 16.

(*Onere finanziario*).

Alla copertura dell'onere di lire 10 milioni derivante dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1961-62 si provvede con aliquota del provento derivante dall'applicazione della legge 3 agosto 1961, n. 851, concernente l'adeguamento di alcune voci della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, riguardante l'imposta di bollo e concessione di premi di operosità e per la scoperta e repressione di reati.

All'onere di lire 20 milioni concernente l'esercizio finanziario 1962-63 si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo del Ministero del tesoro concernente provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo alla tabella. Ne do lettura:

TABELLA *A*.

RUOLI DEL PERSONALE DELL'UFFICIO TRADUZIONI DI LEGGI ED ATTI STRANIERI

CARRIERA DIRETTIVA.

Direttore dell'Ufficio	coefficiente	670	organico	1
Vice direttore	»	500	»	1
Esperto in lingue straniere-capo	»	402	»	1
Esperto in lingue straniere di 1ª classe	»	325	»	3
Esperto in lingue straniere di 2ª classe	»	271	»	
				6

CARRIERA DI CONCETTO.

Traduttore capo	coefficiente	500	organico	1
Traduttore superiore	»	402	»	1
Primo traduttore	»	325	»	2
Traduttore	»	271	»	6
Traduttore aggiunto	»	229	»	
Vice traduttore	»	202	»	
				10
			Totale organico	16

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine di questa seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Pitzalis ed altri: Provvidenze a favore del personale esecutivo della scuola (3289).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 3289, d'iniziativa degli onorevoli Pitzalis, Franceschini e Baldelli, concernente provvidenze a favore del personale esecutivo della scuola.

La trattazione sarà brevissima, perché – anticipando quello che deve dire il Relatore – informo che per la proposta di legge n. 3289 è stato presentato un nuovo testo dal Ministero della pubblica istruzione diretto ad estendere la portata del provvedimento ad un'altra categoria di dipendenti del Ministero della pubblica istruzione, ed in modo che, cioè, il coefficiente iniziale di stipendio venga elevato anche per i magazzinieri degli istituti di istruzione tecnica, come per gli altri dipendenti appartenenti alla carirera esecutiva. Poiché detto emendamento importa il parere della Commissione Bilancio, è necessario sospendere la discussione in attesa del suddetto parere della V Commissione, che è favorevole, ma relativamente ad un testo suggerito dalla stessa Commissione che non si riferisce ai magazzinieri.

GIRAUDO. *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione.* In proposito debbo far rilevare che nel testo allegato al parere della Commissione, come pure nel vecchio testo, ci si riferisce al 1° ottobre come termine per l'attribuzione del nuovo coefficiente, anziché al 1° luglio, il che non si giustifica perché la copertura della spesa comprende l'onere per tutto il periodo ad iniziare dal 1° luglio.

PRESIDENTE. Nel rinviare il testo alla V Commissione per il parere faremo presente anche questa anomalia.

La discussione della proposta di legge n. 3289 è pertanto rinviata.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta e del disegno di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

TURNATURI: « Modifica dell'articolo 166 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 nel nuovo titolo: « Norme transitorie per la promozione a direttore di divisione ed a primo archivista » (3448):

Presenti e votanti	22
Maggioranza	12
Voti favorevoli	22
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

e del disegno di legge:

Riordinamento dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri (3813).

Presenti e votanti	22
Maggioranza	12
Voti favorevoli	22
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Baroni, Berry, Caprara, Carcaterra, Colleselli, Corona Achille, Cossiga, D'Onofrio, Foderaro, Gullo, Jacometti, Laconi, Li Causi, Lucifredi, Luzzatto, Nannuzzi, Piccoli, Rocchetti, Santarelli Enzo, Tesauro, Tozzi Condivi e Zurlini.

La seduta termina alle ore 10,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI